

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica abbia violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28, 43 e 49 del Trattato CE e dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE.

(¹) GU L 204 del 21 luglio 1998, pag. 37

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato l'11 febbraio 2005

(Causa C-67/05)

(2005/C 82/44)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'11 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal prof. dr. Ulrich Wölker e dalla sig.ra Sara Pardo Quintillan, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione conclude che la Corte voglia dichiarare quanto segue:

1. La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incumbenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE (¹), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in quanto il detto Stato membro non ha adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la trasposizione di tale direttiva, ovvero non le ha comunicate alla Commissione.
2. La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Il termine di trasposizione della direttiva 2000/60/CE sarebbe scaduto il 22 dicembre 2003.

(¹) GU L 327, pag. 1.

Ricorso della Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2005

(Causa C-68/05 P)

(2005/C 82/45)

(Lingua processuale: l'olandese)

L'11 febbraio 2005, la Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., rappresentata dai sigg. M.M. Slotboom e N.J. Helder, advocaat, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- in via principale, decidere essa stessa nel merito, annullando la decisione controversa;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale,

e condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese sostenute, sia in primo grado, sia in sede di impugnazione.

Motivi e principali argomenti:

Primo motivo

Violazione del diritto comunitario dovuta al fatto che il Tribunale ha dichiarato che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato non costituisce formalmente un diritto all'importazione o all'esportazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

Secondo motivo in subordine

Il Tribunale non ha dato atto del fatto che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato va certamente considerato come un diritto all'importazione ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1430/79.

Questo motivo si articola nelle seguenti parti:

- A. Il Tribunale non ha dato atto del fatto che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato deve essere considerato alla stregua di un dazio doganale, poiché ne ha le medesime finalità.
- B. Il Tribunale non ha dato atto del fatto che le modalità di fissazione dell'importo del prelievo applicato sullo zucchero C non esportato indicano che detto prelievo va considerato alla stregua di un dazio doganale.
- C. Il Tribunale non ha dato atto del fatto che le modalità di fissazione dell'importo da prelevare sullo zucchero C non esportato indicano che detto prelievo va considerato alla stregua di un dazio doganale.

Terzo motivo in subordine

In sede di esame del secondo e del terzo motivo dedotti in subordine dalla Cosun nel suo ricorso, il Tribunale ha agito in violazione del diritto comunitario.

Questo motivo si articola nelle seguenti parti:

- A. Il Tribunale, in sede di esame del secondo motivo dedotto in subordine dalla Cosun nel ricorso proposto dinanzi al detto Tribunale, ha esorbitato dai limiti della domanda.
- B. Il Tribunale ha ingiustamente omesso di esaminare il terzo motivo dedotto in subordine dalla Cosun.

Quarto motivo in subordine

Violazione dei principi di uguaglianza, di certezza del diritto e di equità.

Ricorso proposto il 14 febbraio 2005 contro il Granducato di Lussemburgo dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-70/05)

(2005/C 82/46)

(lingua processuale: il francese)

Il 14 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Denis Martin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽¹⁾, e/o non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso imposti ai sensi del Trattato CE
2. condannare il Granducato di Lussemburgo al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 2 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 303, del 2.12.2000, pag. 16

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 14 febbraio 2005

(Causa C-71/05)

(2005/C 82/47)

(lingua processuale: il francese)

Il 14 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Mikko Huttunen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾, e comunque non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;
2. condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.